

**COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

XXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	277
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	277
Disegno e proposta di legge (Seguito della formulazione degli articoli):	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (3279);	
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348)	277
PRESIDENTE	277, 279, 280, 281, 282, 283
ROBERTI, <i>Relatore di minoranza</i>	279, 281, 283
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)</i>	279, 280, 281, 282
CHIOSTERGI	279, 280, 281, 282, 283
LUPIS	280, 282
ROCCETTI	280, 281, 282, 283
TROIISI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	282

La seduta comincia alle 16.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole Salvatore.

Comunicazione del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Lupis sostituisce, per la seduta odierna, l'onorevole Bennani.

Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379) e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Avverto i colleghi che è stato proceduto con la massima attenzione all'opera di coordinamento del disegno di legge. Ritengo doveroso e opportuno, senza soffermarmi su alcuni punti di pura forma, richiamare l'attenzione dei colleghi su altri punti principali, per avere il conforto della loro opinione.

L'onorevole Lupis suggerì di comprendere nell'articolo 35, del nuovo testo coordinato, relativo alle liquidazioni dei danni già effettuati dalle Intendenze di finanza, anche i danni subiti dai cittadini al di fuori dell'attuale territorio nazionale, in Albania e all'estero. Ora egli propone il seguente comma aggiuntivo all'articolo 35:

« Analogamente sarà provveduto dai competenti uffici per le liquidazioni effettuate per

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

i danni verificatisi nel Territorio Libero di Trieste, nei territori già sottoposti alla sovranità italiana, in Albania e all'estero ».

In altre parole, l'articolo 35 conteneva un sistema speciale per il pagamento dei danni di cui alla lettera a) dell'articolo 4. Ora si tratta di estendere questo sistema anche a quel tipo di danni verificatisi nei territori di cessata sovranità italiana e all'estero. Credo che la cosa sia logica perché completa il sistema della legge. Con questo emendamento, che la Commissione può accogliere, si intende che quando ci sono state liquidazioni già effettuate, si procede « analogamente », ossia applicando tutte le norme contenute negli altri commi dell'articolo 35.

Se la Commissione è d'accordo, così potrebbe rimanere stabilito.

(Così resta stabilito).

Un altro punto di rilievo riguarda una semplice omissione e si riferisce alle zone sismiche. Venne rilevato che la ricostruzione nelle zone sismiche è più costosa in quanto deve essere eseguita non solo secondo certe norme igieniche, ma soprattutto secondo le norme edilizie speciali per la costruzione di case o di fabbricati in genere in queste zone. Questo tipo di costruzioni richiede, oltre ad una direzione speciale più accurata, un maggior uso di ferro e di cemento. Si tratta, quindi, di costruzioni più costose. Su proposta dell'onorevole Rocchetti venne, quindi, stabilita una maggiorazione del contributo del 25 e del 20 per cento rispettivamente per le zone sismiche di prima e di seconda categoria. In sede di coordinamento ho dovuto riferire questa norma a tutti i casi di ricostruzione, mentre prima l'avevamo limitata ad uno solo. Poi ho dovuto far riferimento alla liquidazione concreta del contributo, altrimenti, se si fosse avuto riguardo alla base di commisurazione del contributo secondo le lettere a), b) e c) dell'ex articolo 24, sarebbero rimasti fuori alcuni casi.

Quindi, facendo riferimento al contributo concreto da liquidarsi, questa percentuale costituisce una maggiorazione che effettivamente sarà in tutti i casi percepita, altrimenti sarebbero stati eccettuati i casi in cui il volume del fabbricato fosse stato minimo.

Inoltre venne omesso che questa aggiunta si deve dare sempre quando il fabbricato preesistente non fosse già stato costruito secondo le predette norme di costruzioni antisismiche. Giacché se il fabbricato, quando si fa la valutazione del costo del fabbricato di-

strutto, fosse già stato costruito con quelle norme imposte per le costruzioni antisismiche, non andrebbe più in applicazione questa norma.

Domando alla Commissione se è d'accordo su questi punti.

(La Commissione concorda).

Passiamo all'articolo 74 del nuovo testo coordinato: « Assistenza ai sinistrati di guerra ». Nel rivedere il manoscritto, a proposito di questo articolo che parla dell'assistenza ai sinistrati di guerra, ho dovuto mettere il riferimento, che avevamo suppresso, ai meno abbienti, altrimenti sarebbe mancata l'indicazione dei destinatari. Perciò ho modificato in questi termini: « per assicurare ai sinistrati di guerra meno abbienti l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa, da parte di enti ed associazioni con compiti assistenziali, giuridicamente riconosciuti ».

Se la Commissione è d'accordo, così può rimanere stabilito.

(Così resta stabilito).

Nell'articolo 17, nel testo precedente della Commissione vi era un ultimo comma che parlava della facoltà degli interessati di produrre memorie e documenti « alla commissione » provinciale di cui all'articolo susseguente, secondo quello schema. Ho dovuto estendere questa disposizione a tutte le commissioni, perché nel disegno di legge, come risulta ora redatto, abbiamo previsto varie commissioni di vario tipo e di vario grado. Inoltre ho aggiunto anche: « agli uffici », perché deve essere facoltà degli interessati di presentare memorie e documenti non solo alle commissioni, ma prima di tutto agli uffici. Perciò questo nuovo articolo, che per ragioni di coordinamento prende il n. 22, è stato da me formulato in questi termini:

« Presentazione di documenti e memorie - Obbligo della motivazione. »

« Gli interessati possono presentare agli uffici competenti e alle Commissioni di cui ai precedenti articoli, documenti e memorie ».

Poi c'è l'altro comma:

« L'Amministrazione non può discostarsi dal parere delle Commissioni senza indicarne le ragioni ».

Se la Commissione è d'accordo, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

Un ultimo punto. Nell'articolo concernente gli stanziamenti in bilancio, precisamente il 56, non si indica la decorrenza degli stanziamenti, perché si dice: « Sulla base delle disposizioni della presente legge il Ministro del tesoro stanzierà » (quando?) « in apposito capitolo del bilancio del suo Ministero e per ogni esercizio finanziario » (da quando?) « una somma non inferiore a lire 30 miliardi per il pagamento degli indennizzi e la corresponsione delle rate dei contributi », né si determina fino a quando il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare tali stanziamenti.

Che cosa dovremmo fare? La cosa più facile sarebbe quella di stabilire un esercizio successivo a quello della presentazione del bilancio, quindi dire: « a cominciare dall'esercizio 1954-55 ». Però ci si potrebbe opporre che se nell'articolo fondamentale della legge si stabilisce che lo stanziamento in bilancio si deve fare nell'esercizio 1954-55, la legge effettivamente non avrebbe subito pratica attuazione, e si dovrebbe attendere l'inizio del prossimo esercizio finanziario.

Allora abbiamo la necessità, poiché vogliamo che la legge sia subito operante, di stabilire la decorrenza dall'esercizio 1953-54. Potrebbe derivare una difficoltà dal fatto che il bilancio 1953-54 già è stato presentato al Parlamento. Però è da osservare che la pura e semplice presentazione è un atto formale, finché non è seguita anche l'approvazione. Ciò vale a prescindere anche dal rilievo che il bilancio del Tesoro 1953-54 già contiene delle assegnazioni per cifre che forse superano lo stanziamento di 30 miliardi all'anno; e che, anche se venisse approvato il bilancio generale del Tesoro per cifra inferiore, si potrebbe sempre successivamente dal Governo provvedere per la differenza con norma di variazione attraverso una legge approvata dal Parlamento.

Quindi ritengo necessario che dopo le parole: « per ogni esercizio finanziario », si aggiungano le altre: « a cominciare da quello 1953-54 e fino ad esaurimento degli impegni derivanti dalla presente legge », continuando poi con « una somma non inferiore... ».

Se la Commissione è d'accordo, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per conto mio, non avrei altro da dire. Per le altre piccole modifiche, si tratta di ritocchi di forma o di chiarimento, e credo che i colleghi vorranno rimettersi alla Commissione ristretta che ha operato il coordinamento.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Siamo anzi grati alla Commissione per il lavoro che ha compiuto.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Io dovrei sottoporre alla Commissione qualche quesito e domandare dei chiarimenti. Innanzi tutto per quello che riguarda i beni patrimoniali dello Stato.

PRESIDENTE. I beni dello Stato si dividono in beni patrimoniali e in beni demaniali. Per i beni patrimoniali di uso pubblico, nessuna questione, perché c'è la legge del 1940 la quale stabilisce che lo Stato provvede alla ricostruzione dei fabbricati e di altri beni danneggiati o distrutti dalla guerra. La questione nasce per i beni patrimoniali non di uso pubblico. La Corte dei conti domanda: per i beni patrimoniali dello Stato, chi deve provvedere? E ritiene che lo Stato, quando è proprietario di beni patrimoniali, si trova nelle stesse condizioni giuridiche di un privato.

Questa impostazione, secondo il mio modesto parere, non ha fondamento, perché, anche trattandosi di beni patrimoniali dello Stato, essi non sono posseduti dallo Stato come da un qualsiasi privato che debba inserirsi nella legge sui danni di guerra, facendo domanda e seguendo tutta la procedura, ma sono sempre beni dello Stato. Giacché la legge per i danni di guerra per le riparazioni e le ricostruzioni dà un contributo che, come dice la stessa parola, è parziale e non totale, bisognerebbe domandare alla Corte dei conti chi sopporta la differenza tra il contributo e la spesa effettiva. Effettivamente è sempre lo Stato. Quindi non credo che lo Stato per i suoi beni patrimoniali si debba inserire in questa legge e chiedere le provvidenze dei danni di guerra. Bisogna, quindi, persuadere la Corte dei conti che per tutti i beni propri lo Stato provvede da sé.

CHIOSTERGI. Tanto più che, se non fosse così, lo Stato verrebbe a diminuire il contributo che ha accordato con tante difficoltà ai danneggiati, per prenderne una parte per se stesso. Invece lo Stato non ha da far altro che un disegno di legge, o mettere in bilancio le spese necessarie per riparare i suoi danni di guerra.

PRESIDENTE. Naturalmente se nella legge dovessero essere inseriti i beni patrimoniali dello Stato, si andrebbe a decurtare le somme poste per il finanziamento della legge. Se c'è un contrasto tra Corte dei conti ed il Ministero dei lavori pubblici, esso verrà composto in via amministrativa o giurisdizionale, oppure il Governo potrà intervenire con

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

un provvedimento di legge interpretativo non di questa legge, ma della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

È bene, quindi, che questa dichiarazione sia stata fatta in questa sede e se ne sia presa nota in verbale.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Un'altra osservazione riguarda l'articolo 19-bis del precedente testo della Commissione concernente la costituzione della Commissione speciale per i beni all'estero. Si è rilevato dai competenti organi ministeriali che questa Commissione sarebbe presieduta da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello, mentre nel testo originale si diceva che era presieduta da un consigliere di Cassazione. Gli uffici rilevano che sarebbe opportuno mantenersi il grado IV per il Presidente, data la presenza nella Commissione di qualche funzionario di grado IV.

PRESIDENTE. Questa Commissione, che riguarda i danni ai beni situati in territori di cessata sovranità italiana, o all'estero, è una Commissione parallela alle commissioni provinciali. Poi abbiamo stabilito un gravame che verrà deciso dallo stesso Ministro del tesoro sentita la Commissione centrale. Ora, le commissioni provinciali sono presiedute dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato. Il presidente del tribunale nelle province è di grado V, cioè un consigliere di Corte di appello. Quindi, quando abbiamo detto che è presieduta da un consigliere di Corte di appello, abbiamo fatto un parallelo preciso con le commissioni provinciali. Senza contare che noi diciamo: « di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello ».

Rimane l'altra osservazione del Sottosegretario, che nella commissione, presieduta da un magistrato di grado V, potrebbero esservi dei funzionari di grado più elevato. Innanzi tutto bisogna vedere se questo è esatto, e mi pare che non lo sia, perché quando si parla dei membri della commissione si parla soltanto di « funzionari ». Ora, per prassi amministrativa, quando si formano queste commissioni, si nominano sempre dei funzionari che hanno grado pari o inferiore a quello del presidente. Inoltre quando si dà la presidenza a una persona qualificata per le sue funzioni, cioè un magistrato, non importa che ci possa essere nella commissione un membro anche di grado più elevato.

CHIOSTERGI. Io ritengo che non ci sia bisogno di nessuna modificazione.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Abbiamo poi stabilito che in questa commissione vi siano tre funzionari del Ministero dell'Africa italiana, due degli esteri e due del tesoro, e tre rappresentanti dei danneggiati di guerra. È opportuno che restino questi tre funzionari del Ministero dell'Africa? Tanto più che forse converrebbe aggiungere un rappresentante del Ministero del tesoro, che dovrebbe rappresentare la Ragioneria dello Stato.

PRESIDENTE. Sono stati messi tre funzionari del Ministero dell'Africa per tener conto di una particolare competenza di persone che erano state sul posto.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Ma ci sarebbe una prevalenza numerica.

PRESIDENTE. Ma ci sono anche due rappresentanti del Tesoro e due del Ministero degli affari esteri!

LUPIS. Inoltre si tratta di funzionari provenienti dall'Amministrazione dell'Africa, che adesso nella maggioranza si trovano al Ministero del tesoro. Del resto di questi tre funzionari due sono amministrativi e uno è tecnico.

CHIOSTERGI. Del resto il Ministero, se vuole, non ha altro che da scegliere due funzionari provenienti dall'Amministrazione dell'Africa italiana, che adesso si trovino al Tesoro.

Piuttosto io vorrei specificare che tra questi funzionari provenienti dal Ministero dell'Africa italiana ve ne fosse uno che sia stato in Libia, perché c'è il problema che riguarda quei famosi costruttori che si trovavano in Libia e che sono stati mobilitati insieme ai loro lavoratori. Questi hanno perduto tutto. Io stavo preparando una proposta di legge, ma sfortunatamente non riuscirò a fare qualche cosa di utile in questo tempo.

ROCCHETTI. Credo che si dovrà fare un provvedimento a parte.

LUPIS. Del resto quello che dice l'onorevole Chiostergi non è limitato alla Libia, ma è avvenuto dappertutto.

CHIOSTERGI. Soprattutto in Libia. Io posso indicare ottantacinque di questi imprenditori che hanno perduto tutto. Essi avevano ingenti capitali, e sono tornati in Italia senza niente. Dovrebbe esserci almeno un rappresentante che li difendesse in quella commissione.

LUPIS. Per questo abbiamo messo tre funzionari della disciolta Amministrazione dell'Africa.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

PRESIDENTE. È una questione che potrà essere risolta nell'interno dell'Amministrazione.

CHIOSTERGI. È un problema di giustizia e di interesse nazionale.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Sarà il caso di ricordarci di questo quando entrerà in vigore la legge, per occuparcene nella redazione delle norme interne.

PRESIDENTE. Nell'articolo che parla della commissione speciale, non solo si parla di funzionari provenienti dall'Amministrazione dell'Africa italiana, ma anche di tre rappresentanti dei danneggiati che erano sul posto. Quindi la preoccupazione dell'onorevole Chiostergi può essere placata. Del resto disposizioni più precise potranno essere date con norme interne.

CHIOSTERGI. Vorrei che il Sottosegretario prendesse nota di questo desiderio che ho espresso a nome dei danneggiati di cui ho parlato.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. C'è anche la questione della liquidazione dei danni subiti dal personale del Ministero degli affari esteri. Bisogna dire che resta in vigore la legge del 20 novembre 1941, n. 1932, come era scritto in uno dei primi articoli di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Sul risarcimento per la perdita dei bagagli e di altre cose di nostri impiegati all'estero, ci fu già una discussione nella seduta del 20 dicembre. Questa disposizione fu soppressa, e la commissione speciale per i danni di guerra si deve occupare anche di questo. Del resto abbiamo rilevato che le condizioni fatte da quella legge speciale non erano sufficienti per tutto il personale. Vi sarebbe, quindi, un lieve miglioramento.

Ora rimane la questione del coefficiente da inserire nella legge per i danni verificatisi nei territori già sottoposti alla sovranità italiana e in Albania, coefficiente che fu portato dalla nostra Commissione nella prima parte dei lavori da 5 a 15, e che si è detto di riprendere in esame per eventuali più opportune modifiche. Si tratta dell'articolo 51 del nuovo testo coordinato.

Il Governo intenderebbe elevare il coefficiente da cinque a dieci. L'onorevole Roberti, nell'ultima seduta, sollevò una questione di preclusione e una questione di merito.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Mi pare che sia chiara la questione di preclusione. Nella discussione in Assemblea, quando si

trattò di formulare la risoluzione, ci fu una espressa dichiarazione sulla questione se l'articolo della risoluzione che si riferiva al coefficiente, dovesse comprendere anche questo coefficiente 15, oppure no. Ci fu un mio intervento al quale rispose il Presidente della Commissione, affermando che per i profughi restava fermo il coefficiente 15 più vantaggioso. Basta leggere i verbali stenografici per avere la conferma di quello che dico. Su questa precisazione del Presidente, nessuna eccezione fu sollevata dal Ministro e l'Assemblea votò la risoluzione, affidando il mandato alla Commissione sul presupposto di questo coefficiente. La Commissione, quindi, non può tornare a discuterlo.

Nel merito mi pare che ci siano una infinità di ragioni che già la Commissione valutò e che trovarono tutti noi unanimi, per stabilire il coefficiente 15.

Vorrei, quindi, pregare il Sottosegretario di non insistere e la Commissione di non accogliere in ogni modo la richiesta del Sottosegretario.

ROCCHETTI. A me pare che non ci sia una vera e propria preclusione, perché le parole del Presidente non potevano in quel momento che rispecchiare un suo pensiero. In realtà non è esatto che noi abbiamo i poteri di riformare il testo del disegno di legge soltanto su quei punti che ci sono stati indicati in Assemblea; invece abbiamo il dovere di attenerci alla risoluzione soltanto per quanto riguarda i punti che ci sono stati indicati. Per il resto abbiamo ampia facoltà di discussione.

Tuttavia io concordo nel merito con l'onorevole Roberti, perché mi sembrerebbe enorme tornare a discutere sul coefficiente 15. Questa legge è stata tutto un lento progredire a favore dei sinistrati; il Governo a poco a poco, accedendo alle nostre pressioni, è venuto consentendo sempre qualche cosa di più. Noi non abbiamo fatto altro che riprendere le precedenti formulazioni e cercare di migliorarle. Sarebbe, quindi, enorme che a proposito dei profughi dovessimo, invece, fare un passo indietro.

Mi permetto, perciò, di pregare il Governo di non insistere.

CHIOSTERGI. Anche io sono d'avviso che la questione di preclusione non sia valida in questo caso. Però, nel merito, vorrei aggiungere la mia preghiera a quella di altri colleghi, perché il Sottosegretario non insista nella sua proposta. Dal punto di vista umanitario, dobbiamo ricordarci che i profughi sono quelli che hanno più diritto degli altri ad avere un compenso per i danni di guerra subiti, i

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

quali sono stati tanto gravi. Io ho ricevuto, come certamente tutti gli altri colleghi, dei telegrammi in questi giorni dai profughi, che sono allarmatissimi. Ci sono di quelli che ancora vivono in campi non dirò di concentramento, ma in campi di profughi...

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Che sono non meno tristi di quelli di concentramento.

CHIOSTERGI. Quindi mi permetto di aggiungere la mia preghiera a quella di altri colleghi.

LUPIS. Anche io vorrei aggiungere la mia preghiera, perché il Governo non insista per la modificazione del coefficiente. A parte la questione di preclusione, per i profughi il coefficiente 15 è già una cosa acquisita. Quando la questione fu discussa in Assemblea, si era tutti d'accordo che il coefficiente dovesse essere 15 e che questo fosse ormai un coefficiente accettato dalla Commissione, dal Governo e dal Parlamento.

Senza spendere altre parole per dimostrare che il coefficiente 15 è giustificato, ricorderò che in Parlamento, discutendosi il bilancio del Ministero dell'Africa, ho fatto notare che i profughi hanno perduto tutto; quando hanno perduto il bene, hanno perduto anche l'area sulla quale il bene esisteva e non hanno alcuna possibilità di ricostruzione, mentre chi ha perduto il bene in Italia ha potuto per lo meno seminare un'altra volta il suo campo e ricostruirsi un'economia.

Per tutti questi motivi e per quelli che i colleghi hanno già rilevato, pregherei il Governo di non insistere.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Non spendo parole per dimostrare che non esiste alcuna preclusione. I motivi sono stati già esposti dai vari oratori che mi hanno preceduto.

La verità — ed entro un po' nella forma e un po' nella sostanza — è questa: quella specie di sottocommissione di studio, composta di cinque membri, su proposta dell'onorevole Roberti accettò questo principio, che io continuo a ritenere pienamente giusto, tanto è vero che io stesso dissi allora che i profughi meritavano un trattamento di favore. Ed è esatto che in quella occasione si parlò del coefficiente 15.

L'onorevole Chiostergi parlava di accordi col Governo. In verità accordi col Governo non ci sono stati, anche se in quella riunione si pensò a questa soluzione. Né alcun impegno c'è stato dinanzi alla Camera, perché si è trattato soltanto di una dichiarazione fatta dal presidente della Commissione.

Ora i calcoli approssimativi della Ragioneria dello Stato hanno portato che le conseguenze di questo coefficiente 15 sarebbero estremamente gravi. Io sottolineo che il principio deve essere accolto. Ma, se si passasse dal normale coefficiente 5 al coefficiente 10, già sarebbe un beneficio enorme. Non c'è dubbio che la Commissione, anche accettando il coefficiente 10, farebbe a questa categoria di cittadini un trattamento di estremo favore, sia pure come doveroso omaggio alle loro sofferenze passate e presenti.

Qui parliamo dell'indennizzo e noi trattiamo questo indennizzo ai profughi d'Africa in maniera veramente diversa dal trattamento che facciamo in tema di indennizzo agli altri cittadini. Non è soltanto il trattamento migliore di una linea, per cui da 5 si passi a 6, ma, secondo la proposta del Governo, si tratta addirittura del doppio.

Per queste ragioni, insisto nel mio emendamento.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Il Sottosegretario potrebbe indicare delle cifre circa il maggiore onere che porterebbe il coefficiente 15?

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Non ho dati precisi.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Io sarei d'avviso di mantenere la prima determinazione, ovverosia il coefficiente 15.

PRESIDENTE. Procedo alla votazione secondo questa formula: se i colleghi ritengono di confermare il coefficiente 15 del testo della Commissione.

Pongo, quindi, in votazione la conferma del coefficiente 15.

(È approvata).

Rimane, perciò, confermato il coefficiente 15 al primo comma dell'articolo 51 del nuovo testo coordinato.

ROCCHETTI. L'articolo 31 del nuovo testo coordinato prevede che gli indennizzi e i contributi, per i quali la legge non contempla un diverso sistema di pagamento, vengono corrisposti in unica soluzione se l'importo non supera un milione. Ma adesso che per le case di abitazione abbiamo superato per il contributo diretto in capitale il limite di un milione, come previsto al primo comma dell'articolo 43 del testo coordinato, dobbiamo introdurre anche per questo caso l'eccezione che la legge prevede.

Per essere più preciso, la legge prevede contributi speciali e sistemi speciali di pagamento. Che questo di cui parlavo sia un contributo speciale, è certo, perché è formato in

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

modo diverso. Ma che, come sistema di pagamento, sia speciale, non è detto in nessun posto e se non è speciale non può che essere generale. Per gli articoli 43, 45 e 46 non è previsto nessun sistema speciale, ma solo un contributo speciale. Il contenuto dell'articolo 31 non riguarda la specialità del contributo, ma la specialità del pagamento.

PRESIDENTE. Nell'articolo 43 si parla di casi di contributo maggiorato.

ROCCHETTI. Si parla di un contributo speciale, ma non di un pagamento speciale.

PRESIDENTE. L'articolo 43 parla di contributo diretto in capitale e il contributo diretto in capitale, qualunque sia l'ammontare per la ricostruzione di sei unità di abitazione, viene corrisposto in unico pagamento.

ROCCHETTI. Lo dobbiamo dire, altrimenti entra in funzione l'articolo 31.

PRESIDENTE. Anche l'articolo nuovo riguardante una sola unità immobiliare di abitazione e l'articolo 46 sono articoli speciali e derogano anche alle modalità di pagamento.

ROCCHETTI. È un diverso sistema di contributo, ma non è detto che è anche un diverso sistema di pagamento.

PRESIDENTE. In pratica avviene questo.

ROCCHETTI. Non ci può essere pratica in proposito, perché l'articolo 31 è stato da noi introdotto, prima non esisteva.

CHIOSTERGI. Per uniformità di interpretazione, mi pare che un chiarimento sarebbe opportuno, altrimenti potremmo avere interpretazioni diverse e contrastanti.

ROCCHETTI. Certamente la Corte dei conti, quando perverrà ad essa un decreto, applicherà l'articolo 31. Questo riferimento che io propongo si dovrebbe fare agli articoli 43, 45 e 46.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Basterebbe farlo all'articolo 46, dove c'è già un richiamo agli articoli precedenti.

PRESIDENTE. Siccome l'articolo fondamentale è il 43, in questo articolo si può fare il richiamo anche per gli articoli 45 e 46. Basterebbe dire: « Il contributo diretto in capitale di cui al presente articolo e agli articoli 45 e 46, viene corrisposto in unica soluzione ». Perché nell'articolo 46 si parla anche di altre cose.

ROCCHETTI. L'emendamento che io propongo è questo: « Il pagamento dei contributi di cui agli articoli 43, 45 e 46 è pagato in unica soluzione ».

PRESIDENTE. Si potrebbe accogliere questa formulazione da introdurre come ultimo comma nell'articolo 43: « I contributi diretti in capitale, di cui al presente articolo e agli articoli 45 e 46, sono corrisposti in unica soluzione ».

Pongo in votazione questo comma aggiuntivo.

(È approvato).

Con questo abbiamo finito i nostri lavori. Ringrazio i colleghi della valida collaborazione che mi hanno dato.

CHIOSTERGI. Ringraziamo il Presidente per la sua intelligente direzione dei nostri lavori e per il lavoro di coordinamento che ha compiuto.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Anche noi ci associamo al ringraziamento verso il nostro Presidente.

La seduta termina alle 19,45.